

DELIBERAZIONE n. 59

Oggetto: Art. 43, comma 1 bis, della legge regionale 12.12.2014, n. 26 e s.m.i. Approvazione schema di Convenzione per l'estensione dell'operatività della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a favore dell'ARLeF.

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di ottobre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Cisilino	Eros	Presidente	X	
Casali	Gianluca	Componente	X	
Maestra	Claudio	Componente	X	
Paron	Paolo	Componente	X	
Peterlunger	Enrico	Componente	X	

Revisore Unico dei Conti

		Pres.	Ass.
D'Alì	Giovanni	X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il sig. Eros Cisilino;

VISTA la deliberazione n. 50 del 13 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del Regolamento per l'Organizzazione e funzionamento dell'ARLeF e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 37 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla disciplina delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze, per la quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTA la legge regionale 12.12.2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e s.m.i., con particolare riguardo al Capo II del Titolo VI (artt. 43-55);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 27.01.2017 che ha definito, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2014, il programma delle attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale;

CONSIDERATA l'opportunità di favorire la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza della citata Centrale unica di committenza, al fine di perseguire l'interesse regionale di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e di economie di scale e di processo, nonché di minor aggravio amministrativo nell'acquisizione di beni e servizi inclusi nella programmazione di cui all'art. 47 della citata legge regionale n. 26/2014;

ATTESO che ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettere a) e b), della citata legge regionale n. 26/2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore rispettivamente dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27.08.2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e s.m.i. e degli enti locali della Regione;

ATTESO inoltre che ai sensi dell'art. 43, comma 1 bis, della citata legge regionale n. 26/2014, la Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione e degli enti strumentali regionali non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a) (tra cui anche l'ARLeF), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione;

RITENUTO quindi di dover approvare, a tal fine, il testo e schema della Convenzione per l'estensione dell'operatività della Centrale unica di committenza a favore dell'ARLeF, ex art. 43, comma 1 bis, della legge regionale 12.12.2014, n. 26, tra il Servizio Centrale unica di committenza della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e l'ARLeF, allegato sub 1);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 01/02/2019 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 19/12/2018 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo e schema della Convenzione per l'estensione dell'operatività della Centrale unica di committenza a favore dell'ARLeF, ex art. 43, comma 1 bis, della legge regionale 12.12.2014, n. 26, tra il Servizio Centrale unica di committenza della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e l'ARLeF, allegato sub 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di demandare allo stesso Direttore dell'ARLeF l'assunzione dei necessari provvedimenti e atti di gestione che ne conseguono sotto il profilo sia giuridico che economico, nonché al Presidente dell'ARLeF la conseguente sottoscrizione della Convenzione in trattazione.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Eros Cisilino

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere
dott. Paolo Spizzo